

Provincia di Pesaro e Urbino

# SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

N 19	OGGETTO:
Data 25-02-2020	Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione del
	Comune di Urbino nel Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato
N. Registro Generale 186	avverso Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima, n. 07404/2019
	Reg. Provv. Coll. n. 07623/2017 pubblicata in data 07.06.2019 - all'Avv.
	Andrea Galvani del Foro di Ancona CIG: Z7F2C13D78

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che la L. 392/1941 poneva a carico esclusivo dei Comuni sedi di uffici giudiziari le spese necessarie per l'uso di detti locali, le relative pigioni, i costi per le riparazioni, la manutenzione, l'illuminazione, il riscaldamento e la custodia, le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e la riparazione dei relativi mobili e ed impianti stabilendo che a detti Comuni doveva essere corrisposto dallo Stato un contributo annuo alle spese medesime secondo le modalità stabilite nella tabella allegata al testo di legge;

Considerato che l'art. 1, comma 530, della L. 190/2014 ha poi modificato tale regime disponendo, con decorrenza 01/09/2015, il trasferimento dai Comuni al Ministero della Giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari;

Visto che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/03/2017, in esecuzione della legge di Bilancio 2017, sono stati in concreto disciplinati i criteri e le modalità per il riparto dei fondi per il ristoro delle spese sostenute dai Comuni sedi di Uffici giudiziari fino al 31/08/2015 prevedendo un contributo definitivo, per ciascun Comune sede di uffici giudiziari, a titolo di concorso dello Stato alle spese di giustizia sostenute dai Comuni fino al 31/08/2015, pari a quanto indicato alla tabella D allegata al medesimo provvedimento, a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo (art. 3 co. 4 D.P.C.M. 10/03/17).;

Considerato che la suddettà condizione risultava nulla e comunque palesemente illegittima essendo pacifico in giurisprudenza che la pubblica amministrazione non possa disporre unilateralmente pretendere dal destinatario del provvedimento la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa amministrazione, essendo tale clausola di rinuncia in palese contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.) e visto che la medesima ratio, ispirata alla tutela del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti, sta alla base dell'art. 1229 c.c., risulta applicabile anche ai contratti della P.A., che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e pre-contrattuale il Comune di Urbino, con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Personale n. 16 del 25.07.2017, in esecuzione della direttiva della Giunta

Comunale espressa con deliberazione n. 136 del 19.07.2017, ha stabilito di promuovere ricorso innanzi al TAR del Lazio affinchè venisse dichiarata la illegittimità delle previsioni di cui all'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 10.03.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017 n. 123) che disponeva la riduzione a meno del 50% della copertura delle spese di giustizia sostenute dai Comuni in palese violazione del dettato costituzionale;

Visto che con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Personale n. 42 del 13.10.2017 si è stabilito, altresi, di impugnare la nota del Ministero della Giustizia del 10/8/2017 di attuazione dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10/3/2017 nonché la nota, sempre dello stesso Ministero del 18/9/2017, quest'ultima impeditiva all'erogazione del contributo previsto dal decreto, nonostante la concessa sospensiva, mediante motivi aggiunti al ricorso innanzi al TAR del Lazio già proposto per la dichiarazione di illegittimità delle previsioni di cui all'art. 3, comma 4, D.P.C.M. 10.03.2017 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2017 n. 123),

Considerato che il TAR del Lazio, Sezione Prima, con Sentenza n. 07404/2019 Reg. Provv. Coll. N. 07623/2017, pubblicata in data 07.06.2019, ha accolto il ricorso proposto dal Comune di Urbino e, pertanto, ha annullato l'art. 3, comma 4, del DPCM del 10.03.2017 e le note ministeriali impugnate con i motivi aggiunti;

Visto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, con ricorso al Consiglio di Stato notificato in data 22.01.2020, ha proposto appello per l'annullamento della Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima, con n. 07404/2019 Reg. Provv. Coll. n. 07623/2017 pubblicata in data 07.06.2019;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche ID n. 547603 del 11.02.2020 con la quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine della costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato e di cui sopra affidando, per ragioni di opportunità e continuità, il servizio di rappresentanza legale all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Valutato che per il precedente grado di giudizio relativo al contenzioso in questione l'Amministrazione comunale ha incaricato per la propria difesa l'Avv. Andrea Galvani;

Ritenuto opportuno, come anche richiesto dal Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche, conferire l'incarico di rappresentare il Comune di Urbino nel suddetto Giudizio allo stesso professionista che ha assistito l'Ente curando la difesa dell'Amministrazione nel precedente grado in quanto a perfetta conoscenza di tutte le pregresse vicende processuali e che, per tale motivo, è in grado di predisporre al meglio la difesa dell'Amministrazione;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della

sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue: a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016:

- b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Andrea Galvani abbia curato la difesa dell'Amministrazione comunale nel grado di Giudizio precedente, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico al fine di proporre appello avverso la suddetta sentenza;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte del che l'Avv. Andrea Galvani pari ad Euro 7.612,80 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal DM 55/2014;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona;

Visto il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate – ERP fino al 31.12.2020;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore":

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto:

### Visti:

- il Bilancio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019:
- il Peg 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.10.2020;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2020 n. 1771:
- il CIG: Z7F2C13D78;
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

### DETERMINA

- 1. di affidare all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona in Corso Mazzini n. 156, C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello per l'annullamento della Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima, n. 07404/2019 Reg. Provv. Coll. n. 07623/2017, pubblicata in data 07.06.2019 che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno ha proposto con ricorso al Consiglio di Stato notificato in data 22.01.2020, per un compenso onnicomprensivo di Euro 7.612,80 (IVA, accessori e spese tutte compresi) Euro 6.240,00 (oltre IVA su imponibile);
- 2. di conferire all'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona le più ampie facoltà di Legge in ordine in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
- 3. di imputare la spesa di € 7.612,80 al Cap. 110/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1771;
- 4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche;
- 5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso Contratti Società Partecipate ERP:
- 6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
- 7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
- 8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica:

9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Il Responsabile del Settore Contenzioso Contratti – Società Partecipate - ERP Avy Federica Paleani

## Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.445.

Urbino, 25.02.66

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal al

Il/La responsabile per la pubblicazione



## Comune di Urbino

# Settore Contenzioso – Contratti - Personale Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, lì ... 2020 Prot. n. .

Chiar.mo Avv. Andrea Galvani Corso Mazzini n. 156 60121 ANCONA (AN)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima, n. 07404/2019 Reg. Provv. Coll. n. 07623/2017 pubblicata in data 07.06.2019 – CIG: Z7F2C13D78

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP n. .... del ......2020, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 7.612,80 (IVA, accessori e spese tutte compresi) - Euro 6.240,00 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP n. .... del .....2020.

La spesa complessiva di Euro 7.612,80 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 110/330, Bilancio 2020/2022, Azione 1771, imp. n. ...... Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

#### 1 - OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce dall'Avv. Andrea Galvani del Foro di Ancona con studio in Ancona (AN) in Corso Mazzini n. 156 C.F. GLVNDR61P25A271P, P. IVA 01465760427 il servizio di rappresentanza legale per la costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso Sentenza del TAR del Lazio, Sezione Prima, n. 07404/2019 Reg. Provv. Coll. n. 07623/2017 pubblicata in data 07.06.2019 allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Andrea Galvani è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

# 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Andrea Galvani tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

#### 3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 7.612,80 (IVA, accessori e spese

tutte compresi) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

#### 4 - PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

### 5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Andrea Galvani con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinchè ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### 6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Andrea Galvani che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/\_gazzetta\_amministrativa/amministrazione\_tra sparente/ marche/ urbino/10 dis gen/020 att gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Andrea Galvani non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### 7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

## 5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche Arch. Mara Mandolini

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del

Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.